

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVIGLIASSO, MANCINI VINCENZO, CAVICCHIOLI, BREDA, SALERNO, POGGIOLINI, CARIA, SERRENTINO, BORRUSO, BIANCHI, RABINO, BONSIGNORE, TEALDI, FUMAGALLI CARULLI, NUCCI MAURO, ANTONUCCI, SAPIENZA, ORSENIGO

Presentata il 21 giugno 1990

Ordinamento della professione di educatore fisico e sportivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si sta registrando, in questi ultimi anni, una sempre crescente diffusione dell'attività sportiva, che testimonia come lo sport sia una esigenza di larga parte dei cittadini e si ponga, dunque, come momento integrante di un armonico processo di formazione culturale dell'uomo e di sviluppo della personalità. Non va inoltre dimenticato come, più specificamente, la finalità dell'intervento motorio sia quella di salvaguardare, in ogni individuo, la salute, intesa — secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità — non come assenza di malattia, bensì come stato di benessere a tutti i livelli, psicologico, fisico e sociale.

Si deve peraltro sottolineare la insufficienza dell'attuale legislazione sullo sport ad affrontare i problemi del settore con

organicità, a causa della mancanza di aggiornamento che la caratterizza nonché per la frammentazione degli interventi. La situazione è inoltre aggravata dalla confusione di competenze esistente sui profili professionali delle diverse categorie impegnate nell'ambito della motricità: insegnanti di educazione fisica, operatori sanitari del movimento, tecnici della riabilitazione, allenatori sportivi, istruttori liberi professionisti.

Occorre inoltre segnalare come le differenti esigenze di intervento nel settore, in senso lato, sportivo, appartengono, in realtà, a settori diversi e fanno capo a diversi referenti: campo pedagogico (Ministero della pubblica istruzione), campo dello sport agonistico e preagonistico (CONI), campo paramedico (Ministero della sanità) e campo della libera professione

(Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Si pone allora come particolarmente urgente — anche in vista della scadenza del 1992, in un'ottica di armonizzazione comunitaria — una chiara regolamentazione del settore, effettuata, anzitutto, tramite l'istituzione di un albo professionale per gli insegnanti di educazione fisica e sportiva, che tuteli la professionalità e la formazione acquisita dagli insegnanti diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica.

L'ISEF, fondato con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha sede nel Foro italoico di Roma. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge n. 88 del 1958 e dalle norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto l'istituto ha i seguenti scopi:

1) preparare i giovani di ambo i sessi, mediante corsi teorici e pratici, alle funzioni di insegnante di educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado;

2) formare i giovani per le attività professionali relative all'educazione fisica e allo sport;

3) perfezionare la cultura scientifica e tecnica di tutti coloro che esplicano la loro attività nei campi dell'educazione fisica e dello sport;

4) promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e agli sport.

L'esigenza da cui nasce la stesura dell'albo, quale documento ufficiale che attesta pubblicamente e incontrovertibilmente l'esistenza nei soggetti iscritti di particolari requisiti, è quella di tutelare, appunto, i soggetti iscritti; i terzi potranno dedurre validamente dal solo fatto che taluni sono iscritti all'albo la legittimità dell'esercizio della loro attività.

L'iscrizione all'albo è un provvedimento che legittima allo svolgimento

delle attività indicate dall'articolo 1 della presente proposta i soggetti indicati dall'articolo 2; l'iscrizione costituisce affermazione inoppugnabile del possesso di una certa situazione giuridica legittimante specifici comportamenti operativi, che va presunta esistente fino a che la fonte da cui tale presunzione scaturisce venga rimossa con l'apposita procedura di cancellazione o di sospensione dall'albo (articolo 5 della presente proposta).

Le modalità, i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo sono stabiliti negli articoli 3 e 4 della presente proposta. Particolarmente importante si pone il requisito della idoneità tecnico-professionale, da accertarsi con esame di Stato, disciplinato da apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta in questione (come risulta dall'articolo 2).

Un cenno particolare va all'articolo 6, volto a prevenire e, ove necessario, a sanzionare l'esercizio abusivo della professione; previsione che conferma, ancora una volta, la necessità e l'efficacia di una rigorosa e precisa delimitazione degli aventi diritto all'iscrizione, in virtù di una sicura e comprovata idoneità tecnica, professionale e morale.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano, minuziosamente, l'attività del consiglio dell'ordine, organo deputato ad una serie di competenze, specificamente indicate, e risolvendosi, nella sostanza, in poteri deliberativi, amministrativi e tecnici. Nel suo seno, particolare rilevanza è attribuita al presidente dell'ordine, cui compete, fra l'altro, la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, dell'ordine.

L'istituzione dell'albo, la sua regolare tenuta e lo svolgimento corretto delle attività inerenti al consiglio dell'ordine, sono soggette ad una vigilanza esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.

Infine, l'articolo 12, detta le norme, a carattere transitorio, che si rinvergono necessarie ai fini dell'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della professione di educatore fisico e sportivo).

1. La professione di educatore fisico e sportivo comprende lo studio, la ricerca, la sperimentazione, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di carattere cinesiologico e di interventi individuali e collettivi al fine di educare, prevenire, rieducare e formare, per mezzo del movimento razionale, ludico-motorio, formativo di base, compensativo, differenziato, rieducativo, sportivo e socio-ricreativo, i soggetti inseriti:

- a) negli organismi scolastici;
- b) negli organismi sportivi;
- c) negli organismi del tempo libero e ricreativi;
- d) negli istituti pubblici e privati per gli anziani, per l'infanzia, per i disabili;
- e) in altre istituzioni nelle quali si praticino comunque attività motorie.

2. Le attività di cui al comma 1 si pongono il fine di salvaguardare e migliorare la condizione psico-fisica e morale dei soggetti interessati.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi, ammesso all'esame di Stato della professione di educatore fisico e sportivo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e risulti iscritto nell'apposito albo.

2. L'esame di Stato è disciplinato da apposito decreto del Presidente della Re-

pubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Possono essere ammessi all'esame di Stato i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo e requisiti per l'iscrizione).

1. È istituito l'albo degli educatori fisici e sportivi.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi.

3. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità o cittadini di uno Stato membro della CEE;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che importano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 2;

d) avere la residenza in Italia o, se cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, sempre in qualità di educatori fisici e sportivi o in presenza di qualifica equipollente, dello Stato, di enti o di imprese nazionali operanti fuori del territorio italiano.

4. Dei requisiti di cui al comma 3 è necessario produrre certificazione.

ART. 4.

(Iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo, i soggetti interessati devono inoltrare domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando i documenti ritenuti necessari ai

sensi dell'articolo 3, nonché la ricevuta dei versamenti delle tasse di iscrizione e di concessione governativa, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'iscrizione negli albi professionali.

2. Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al comma 1, entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

3. Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

4. Le disposizioni relative all'anzianità di iscrizione all'albo sono determinate con deliberazione del consiglio dell'ordine.

ART. 5.

(Sospensione e cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'iscritto;
- b) incompatibilità;
- c) mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) emanazione, da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria, di un provvedimento di revoca dell'abilitazione o di interdizione dall'esercizio professionale.

2. La sospensione dall'esercizio professionale, conseguente a provvedimenti di natura disciplinare o penale, preclude l'esercizio della professione per un periodo di tempo determinato, ma non comporta la cancellazione dall'albo.

3. La sospensione può essere altresì disposta per morosità, superiore a due anni, nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine; in tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente dell'ordine, qualora l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

4. Se la cancellazione è stata operata a seguito di provvedimenti disciplinari o di sentenza penale, deve intercorrere un

certo periodo di tempo dal provvedimento disciplinare e, nel caso di condanna penale, deve essere intervenuta la riabilitazione giudiziale, ai sensi degli articoli da 178 a 181 del codice penale.

ART. 6.

(Esercizio abusivo della professione).

1. L'esercizio abusivo della professione di cui alla presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

ART. 7.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di giudici membri, eletti tra gli iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ordine dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Spetta al consiglio dell'ordine:

- a) eleggere, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente del consiglio dell'ordine, il vice presidente, il segretario e il tesoriere e confe-

rire, ove fosse necessario, eventuali incarichi ai consiglieri;

b) emanare il regolamento interno destinato al funzionamento dell'ordine;

c) provvedere all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione nonché alla redazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) elaborare, nonché aggiornare, le norme della deontologia professionale, vincolanti per tutti gli iscritti, e sottoposte all'approvazione, a maggioranza, degli stessi;

e) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni riguardanti la professione;

f) curare la tenuta dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni, alle sospensioni, alle cancellazioni e all'aggiornamento dell'albo, nonché designare, ove richiesti, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso;

g) vigilare per la tutela del titolo professionale e adottare, ove necessario, provvedimenti disciplinari;

h) esprimere pareri, su propria iniziativa o dietro richiesta di enti pubblici;

i) deliberare sulle liti e sulla loro composizione;

l) determinare i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e i pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità delle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, dell'ordine e esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, da altre norme o dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti. In caso d'impedimento è sostituito dal vice presidente.

3. Al presidente spetta convocare le riunioni del consiglio dell'ordine, con modalità da stabilirsi nel regolamento interno.

ART. 9.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine deve essere sciolto in caso di impossibilità di funzionamento, di reiterata inottemperanza ai propri doveri, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. Inoltre, può venire sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei membri dell'ordine.

3. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il commissario ha facoltà di nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato di non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 10.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, sospensione o cancellazione dall'albo possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, il quale provvede in

camera di consiglio, sentiti gli interessati e il pubblico ministero. La sentenza è appellabile.

ART. 11.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli educatori fisici e sportivi.

ART. 12.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge saranno ammessi all'esame di Stato anche i maestri dello sport diplomati presso la scuola centrale dello sport del CONI.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ed entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto alla iscrizione, ai sensi della presente legge.

3. Il commissario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'articolo 7.